



CIRCOLARE N. 13

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. II

Allegati: 5

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato
- Uffici Legislativi
- Uffici di Gabinetto
- Organismi Indipendenti
di Valutazione della
performance

LORO SEDI

Agli Uffici Centrali del Bilancio

LORO SEDI

OGGETTO: Leggi pluriennali di spesa – adempimenti previsti dalla legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni.

Premessa

L'art. 10 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede, al comma 3, che la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza sia corredata da **Relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa** del bilancio dello Stato e dalle **Relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali**. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza è previsto, altresì, che il Ministro competente valuti se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

Alle relazioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, allega, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10 bis, **un Quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale** con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi - intendendosi per tali i successivi finanziamenti o definanziamenti disposti per legge - e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. Il successivo comma 5 dell'art. 10 bis prevede che, nell'ambito delle leggi pluriennali di spesa, sia esposta “in apposita

sezione del quadro riassuntivo la ricognizione puntuale dei *Contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato*, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato”.

In tale ambito di analisi, si ritiene opportuno richiamare la nuova disciplina in materia di autorizzazioni di spesa pluriennale, introdotta dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) che ha modificato le disposizioni di cui all'art. 30 comma 1 e 2 della legge 196/2009. In particolare la nuova disciplina prevede che:

- le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter della medesima legge 196/2009, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Delle rimodulazioni proposte sarà data apposita evidenza in uno specifico allegato al disegno di legge di bilancio.
- le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali non permanenti. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziare annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere riscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato al disegno di legge di bilancio.

Sempre in tema di leggi di spesa pluriennali non permanenti, il citato decreto legislativo, ha previsto una specifica disciplina per quanto riguarda la conservazione degli stanziamenti non impegnati e la conservazione dei residui di stanziamento delle medesime leggi pluriennali, nonché la loro modalità di accertamento.

In particolare, per gli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, il comma 3 del nuovo art. 34-bis della legge 196/2009 dispone che le amministrazioni possono conservarli quali residui di stanziamento o, in alternativa, previa dichiarazione di cancellazione da presentare in allegato ai decreti di accertamento residui (DAR), come risorse che si propone di riscrivere con il disegno di

legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi a quello del giudizio di parificazione della Corte dei conti, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti, esercitando la facoltà prevista dal terzo periodo del nuovo comma 2 dell'articolo 30 della legge 196. Delle richieste di rimodulazione degli stanziamenti sopra menzionati, dovrà essere data evidenza in apposito allegato al disegno di legge di bilancio.

Similmente, anche per le somme residue originate da spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione (residui di lettera F), la nuova disciplina dell'art. 34 – ter comma 1 prevede, la facoltà per le amministrazioni, da esercitarsi in sede di predisposizione del decreto di accertamento dei residui, di provvedere alla loro eliminazione dal conto dei residui di stanziamento e successivamente iscriverele, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, nella competenza dei bilanci futuri in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 196/2009.

Le autorizzazioni pluriennali di spesa indicate nell'allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, oggetto di monitoraggio e di rendicontazione secondo le presenti disposizioni, costituiranno, dunque, il riferimento normativo per l'esercizio delle facoltà appena illustrate.

Si precisa che il nuovo riferimento normativo non modifica l'ambito di applicazione della nota di aggiornamento e quindi le definizioni di riferimento riportate nei paragrafi successivi.

Al fine di supportare le attività di redazione dei documenti menzionati e predisporre l'allegato alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, in ambiente Data Warehouse Ragioneria generale dello Stato, accessibile all'indirizzo web: <http://portaledwrgs.tesoro.it> è disponibile l'applicativo GLPS – “Gestione Leggi Pluriennali di Spesa” – che consente la raccolta e successiva validazione di tutti i documenti di cui si compone la suddetta Nota. La totale informatizzazione del processo di acquisizione dei dati ha progressivamente consentito, nel corso degli anni, di migliorare la raccolta, l'elaborazione e l'esposizione dei dati, ma anche la qualità dei dati stessi, dal momento che la compresenza a sistema di tutte le informazioni ha accresciuto il potenziale dei sistemi di controllo e verifica delle informazioni prima del loro consolidamento definitivo.

Le istruzioni di dettaglio su come utilizzare tutte le funzionalità dell'applicativo sono esposte nell'apposito manuale utente prelevabile dall'applicativo stesso.

* * *

Si illustrano, nei paragrafi che seguono, gli adempimenti richiesti per la predisposizione degli elaborati a cura delle singole Amministrazioni in applicazione della citata normativa, che dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio esclusivamente attraverso l'applicativo GLPS “Gestioni Leggi pluriennali di spesa” accessibile all'indirizzo web: <http://portaledwrgs.tesoro.it>.

Si raccomanda il massimo rispetto delle scadenze (vedi Allegato 1).

* * *

1. Dominio di analisi

Il dominio di analisi è circoscritto alle **autorizzazioni di spesa pluriennali** relative a **spese di investimento**, secondo quanto di seguito specificato.

Per **spese di investimento** si intendono tutte le spese finalizzate ad incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione dell'Amministrazione la cui utilità non si esaurisce nel corso di un solo esercizio finanziario; da questo punto di vista la spesa comprende anche eventuali oneri di parte corrente imprescindibilmente connessi alle spese di investimento (come ad esempio interessi su rate di ammortamento di eventuali mutui).

Nel bilancio dello Stato le spese di investimento, così definite, sono classificate prevalentemente nelle seguenti categorie economiche del titolo II: da 21 a 26 (investimenti fissi lordi, contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale) e 31 (acquisizione di attività finanziarie). In alcuni casi tali spese possono essere classificate anche nella categoria 61 - rimborso passività finanziarie (titolo III), laddove riferibili ad autorizzazioni pluriennali di spesa destinate al rimborso di mutui per investimenti. Le uniche spese di parte corrente (titolo I) che rientrano nel dominio di analisi sono rappresentate, come già anticipato, da eventuali spese per il pagamento di interessi (categoria 9 – interessi passivi e redditi da capitale) connessi a prestiti per il finanziamento di spese di investimento come sopra specificate. Sono, invece, escluse le spese in conto capitale (titolo II) per acquisto di beni e servizi dedicati esclusivamente al funzionamento dell'Amministrazione (come ad esempio mobilio e arredo per gli uffici; attrezzature informatiche hardware e software per gli uffici, non dedicate all'erogazione di particolari servizi).

Le **autorizzazioni di spesa pluriennali** rientranti nel dominio di analisi sono le autorizzazioni di spesa che dispiegano i propri effetti in un intervallo temporale superiore all'anno, riconducibili alle seguenti tipologie:

- “Leggi pluriennali di spesa”
- “Contributi pluriennali”

Rientrano fra le “leggi pluriennali di spesa” le autorizzazioni pluriennali per le quali è definito l'onere complessivo, quale che sia la ripartizione di detto onere nei vari anni.

I “contributi pluriennali” sono autorizzazioni pluriennali per le quali la legge autorizzativa stabilisce un importo annuale costante, ed un periodo di durata pluriennale (di norma non inferiore a dieci anni), che può essere ricondotto ad un piano di ammortamento, attesa la possibilità di attualizzazione di detti contributi, previa apposita autorizzazione.

Si fa presente che le informazioni relative alle autorizzazioni di spesa pluriennali vengono registrate, separatamente, in apposite e distinte sezioni dell'applicativo GLPS; ne discende che **ciascuna autorizzazione può essere inserita esclusivamente in una sezione dell'applicativo, o fra le “leggi pluriennali” o fra i “contributi pluriennali”**.

Le Relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa, riferendosi al complesso delle spese di investimento a carattere pluriennale della missione, coinvolgono tutte le tipologie di autorizzazioni pluriennali considerate nel presente contesto cioè sia le “leggi pluriennali” che i “contributi pluriennali”.

Nella tabella 1 sotto riportata vengono schematizzati gli ambiti di analisi in relazione ai vari documenti da produrre, per la successiva predisposizione dell'allegato alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza.

Tabella 1 – Documenti da predisporre e dominio di analisi

Documenti da inserire/validare nell'applicativo	Dominio di analisi
Relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa	1) Leggi pluriennali (pluriennalità, onere complessivo definito) 2) Contributi pluriennali (pluriennalità, quota annuale definita identica per tutte le annualità, riconducibilità ad un piano di ammortamento)
Relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali Quadri riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale	1) Leggi pluriennali (pluriennalità, onere complessivo definito)
Contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato	2) Contributi pluriennali (pluriennalità, quota annuale definita identica per tutte le annualità, riconducibilità ad un piano di ammortamento)

La tabella 2 riassume le tipologie di utenze abilitate alla redazione e validazione dei diversi documenti da produrre.

Tabella 2 – Documenti da produrre e relative tipologie di utenze

Documenti da inserire/validare nell'applicativo	Tipo di utenze
Relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa	- Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)
Relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali Quadri riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale	- Ufficio Legislativo (UL) - Centro di Responsabilità (CDR) - Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)
Contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato	- Ufficio Legislativo (UL) - Centro di Responsabilità (CDR) - Ufficio Centrale di Bilancio (UCB)

2. Relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato

Ai sensi dell'art. 10 bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ciascuna Amministrazione dovrà predisporre, per ogni missione di spesa del bilancio dello Stato, le Relazioni programmatiche relative alle spese di investimento di propria competenza.

In coerenza con le linee di politica economica indicate nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni dovranno illustrare le attività programmate che si intendono porre in essere nell'ambito della missione e dimostrare la coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale, ovvero proporre le modifiche agli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ivi comprese le eventuali risorse finanziarie aggiuntive necessarie per la completa realizzazione delle suddette attività programmate.

Modalità di compilazione delle Relazioni programmatiche

Le Relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa sono coordinate e inserite nell'applicativo GLPS dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di ciascun ministero. Per tale attività, L'OIV acquisisce le informazioni dai vari centri di Responsabilità (CDR) in cui si articola l'Amministrazione. Questi ultimi forniranno il proprio contributo secondo gli indirizzi, i tempi e le modalità operative indicate dallo stesso OIV, in coerenza con la tempistica e i contenuti minimi richiesti per la compilazione delle relazioni secondo quanto indicato dalla presente circolare.

Le Relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato dovranno essere redatte esclusivamente in *formato word* utilizzando il modello scaricabile dall'applicativo GLPS attraverso una specifica funzione di download. Il modello è suddiviso in tre sezioni:

1. *informazioni anagrafiche*;
2. *elementi di sintesi* sull'attuazione delle spese di investimento della missione (quesiti a risposta chiusa);
3. *elementi di dettaglio* sull'attuazione delle suddette spese.

In allegato alla presente circolare è riportato il rinnovato facsimile del modello di relazione con l'indicazione dei contenuti minimi richiesti (Allegato 2). Tale modello è stato aggiornato nella sezione che evidenzia gli elementi illustrativi relativi alle autorizzazioni di spesa per investimenti e prevede le informazioni relative ad eventuali proposte di rimodulazioni, rifinanziamenti defianziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente ai sensi dell'art. 23 comma 3 lettera a) e b) legge 196/2009.

Al riguardo, si segnala che sull'applicativo GPLS sono rese consultabili le relazioni con il formato editoriale utilizzato per la pubblicazione del documento dello scorso esercizio.

Si invitano gli utenti, nel caso in cui intendano aggiornare le relazioni preesistenti, ad utilizzare esclusivamente i file consultabili e scaricabili dall'applicativo GLPS in modo tale da preservare la struttura del documento e ridurre al minimo i vari adattamenti che come ogni anno si rendono necessari per la predisposizione dell'allegato alla Nota di aggiornamento del DEF.

Durante lo stato "in corso di lavorazione" l'OIV potrà consultare e modificare il documento; una volta validato, lo stesso non sarà più modificabile e potrà essere consultato in sola lettura. Si rappresenta che dovrà essere inserito un solo file per ciascuna Missione; il limite di grandezza per l'upload è di 2 Mb.

Le relazioni programmatiche di ciascuna missione dovranno essere inserite e validate nell'applicativo dall'OIV, **entro e non oltre il 31/05/2017.**

3. Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa

Ciascuna Amministrazione dovrà predisporre, ai sensi del citato art. 10 bis, comma 3, una Relazione sullo stato di attuazione di ciascuna legge di spesa pluriennale.

Si precisa che dovranno costituire oggetto di analisi anche le nuove autorizzazioni emanate nel 2017, fino alla data del **31/03/2017.**

Nella relazione dovranno essere indicate, sinteticamente, le informazioni di carattere generale riguardanti la legge e le sue finalità e dovrà essere altresì specificato, per ciascuna legge pluriennale in scadenza, se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

La relazione, di cui si riporta un facsimile in allegato con l'indicazione dei contenuti minimi richiesti (Allegato 3), dovrà essere redatta secondo le funzionalità presenti nell'applicativo GPLS. Ai fini dell'inserimento delle informazioni richieste, si segnala che in ciascuna sezione preposta

alla compilazione della relazione è consentita la digitazione di un numero massimo di caratteri pari a 4000. Per tale motivo, durante la fase di elaborazione e stampa delle relazioni, gli utenti interessati, sono invitati a verificare la completezza dei contenuti digitati.

Al riguardo, si segnala che sull'applicativo GPLS sono rese consultabili le relazioni con il formato editoriale utilizzato per la pubblicazione del documento dello scorso esercizio.

Si invitano gli utenti, nel caso in cui intendano aggiornare le relazioni preesistenti, ad utilizzare esclusivamente i file consultabili e scaricabili dall'applicativo GLPS in modo tale da preservare la struttura del documento e ridurre al minimo i vari adattamenti che come ogni anno si rendono necessari per la predisposizione dell'allegato alla Nota di aggiornamento del DEF.

Si raccomanda, tuttavia, la massima attenzione durante l'aggiornamento, e, ove necessario, l'arricchimento o la stesura ex novo delle relazioni in questione, anche in considerazione del fatto che, nella generalità dei casi, i contenuti delle relazioni sono apparsi, nelle precedenti rilevazioni, particolarmente sintetici e mancanti, a volte, di tutti gli elementi necessari alla comprensione dello stato di attuazione.

La conclusione dell'attività da parte degli utenti delle singole amministrazioni (UL/CDR) dovrà avvenire **entro e non oltre il 05/05/2017**. Il rispetto di tale termine renderà possibile il compimento delle operazioni poste a carico del coesistente Ufficio Centrale del Bilancio, da completarsi **entro e non oltre il 22/05/2017**.

4. Quadri riassuntivi per le spese a carattere pluriennale

A norma del già citato art. 10 bis comma 4, per ciascuna Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa deve essere allegato un "Quadro riassuntivo" che riporta le informazioni di bilancio e i dati contabili delle spese a carattere pluriennale autorizzate. Il modello di rilevazione è elaborabile attraverso l'applicativo GLPS.

Tale modello è ripartito nelle seguenti sezioni:

- *Sezione anagrafica e sezione autorizzazione:*
 - a) Amministrazione, Centro di Responsabilità, Missione, Programma, Capitolo/piano gestionale;
 - b) legge base dell'intervento;
 - c) leggi rifinanzianti o definanzeanti o comunque provvedimenti che a qualsiasi titolo apportino

variazioni alle autorizzazioni di spesa in essere.

Le autorizzazioni di spesa recate da decreti-legge, devono essere imputate a questi ultimi e non alle corrispondenti leggi di conversione.

Inoltre, così come previsto all'articolo 17, comma 1, legge 196 del 2009, nell'inserimento di nuove autorizzazioni di spesa dovrà essere esposta la norma autorizzativa dell'intervento, rappresentativa del limite massimo di spesa ovvero delle relative previsioni di spesa, e non la norma di copertura finanziaria del corrispondente onere.

- *Sezione contabile:*

- a) onere complessivo;
- b) totale stanziamenti definitivi di spesa fino al 2015; stanziamenti definitivi di spesa per ciascuno degli anni, 2016, 2017, 2018, 2019e successivi;
- c) totale impegni assunti fino al 2015 (**non devono essere considerati gli impegni assunti a seguito di reiscrizione perenti**);
- d) impegni assunti nella gestione dell'esercizio 2016. Devono essere considerati gli impegni assunti su residui di stanziamento (lettera F) ed **esclusi** quelli relativi a residui perenti riscritti;
- e) totale pagamenti fino al 2015, **inclusi** quelli relativi a residui perenti riscritti;
- f) i pagamenti effettuati nella gestione dell'esercizio esercizio 2016 **inclusi** quelli relativi a residui perenti riscritti;
- g) totale residui finali 2015 (residui finali di bilancio e residui passivi perenti finali al 31/12/2015);
- h) totale residui finali al 2016 (residui finali di bilancio e residui passivi perenti finali al 31/12/2016);
- i) totale economie di gestione fino al 2015 (da considerare anche le economie effettuate nei residui perenti);
- j) le economie di gestione in conto esercizio 2016 (incluse quelle relative a residui perenti riscritti e le economie di residui perenti presenti nell'anagrafe del Conto del Patrimonio);

- *Sezione commenti*

La sezione, prevede per ciascun livello di utenza (UL/CDR, UCB, IGB) la possibilità di inserire note in ordine a problematiche attinenti l'esposizione dei quadri contabili.

Sarà cura degli Uffici amministrativi predisporre l'aggiornamento dei quadri contabili.

Gli Uffici legislativi, nell'ambito della propria competenza, disporranno della visione completa dei dati comunicati al sistema GLPS da tutti i centri di responsabilità. Laddove riscontrino la necessità di modificare o integrare alcune delle informazioni richieste, avranno la possibilità di apportare rettifiche ai dati, precisandone le motivazioni nell'apposita sezione commenti.

Gli utenti (UL/CDR) dovranno **completare** l'attività sopra esposta **entro e non oltre il 05/05/2017**. In caso di inadempimento, i quadri riassuntivi saranno pubblicati privi degli aggiornamenti richiesti.

I coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, previe verifiche ed eventuali richieste di rettifiche da proporre agli utenti dell'amministrazione, provvederanno alla **validazione** dei quadri contabili **entro e non oltre il 22/05/2017**.

5. Ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato

La ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato è prevista dall'art. 10 bis comma 5 della legge n. 196 del 2009.

In particolare, il comma 5, dispone che "in apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato". Inoltre la citata norma dispone che "i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato".

In relazione a tale adempimento, i Ministeri interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio, esclusivamente tramite l'applicativo GLPS, i dati necessari ai fini della predisposizione dell'allegato in questione.

Per ciascun contributo pluriennale interessato dal monitoraggio, sono richiesti i dati anagrafici e contabili. Il modello di rilevazione è elaborabile attraverso l'applicativo GLPS. La sezione anagrafica riporta le seguenti informazioni:

- a) la denominazione esplicativa del contributo (max 250 caratteri);
- b) l'indicazione se il contributo è costituito da un mutuo;
- c) la descrizione sintetica della finalità o destinazione dell'opera;
- d) la missione, il programma capitolo e piano gestionale,
- e) l'autorizzazione di spesa, comprensiva dell'indicazione dell'anno di attivazione e di scadenza del contributo.

Anche per i contributi, le autorizzazioni di spesa recate da decreti-legge devono essere imputate a questi ultimi e non alle corrispondenti leggi di conversione. Inoltre, così come previsto all'articolo 17, comma 1, legge 196 del 2009, nell'inserimento di nuove autorizzazioni di spesa dovrà essere esposta la norma autorizzativa dell'intervento, rappresentativa del limite massimo di spesa ovvero delle relative previsioni di spesa, e non la norma di copertura finanziaria del corrispondente onere.

In ordine alla sezione contabile, sono richieste le seguenti informazioni:

- a) onere del contributo imputabile all'autorizzazione;
- b) totale degli stanziamenti, totale degli impegni e totale dei pagamenti fino al 2014;
- c) stanziamenti definitivi di spesa 2016 e previsioni di spesa per gli esercizi 2017, 2018, 2019 ed oltre il 2020;
- d) gli impegni in conto esercizio 2016 e le eventuali previsioni in conto esercizi futuri; devono essere considerati anche gli impegni assunti su residui di stanziamento (lettera F) ed **esclusi** quelli relativi a residui perenti riscritti;
- e) i pagamenti effettuati nel 2016 inclusi quelli relativi a residui perenti riscritti e le eventuali previsioni di pagamento in conto esercizi futuri.

Le informazioni contabili per gli anni successivi al 2019 riguardano la parte restante dell'onere complessivo previsto rispetto a quella riportata per gli esercizi precedenti.

Qualora concorrano al finanziamento delle opere eventuali ulteriori risorse non statali, dovrà

essere fornita l'indicazione dell'importo complessivo di tale concorso, evidenziando in apposita annotazione di quale intervento o tipologia di interventi si tratti.

Per l'attività di ricognizione dei contributi, tramite l'applicativo GLPS, saranno resi disponibili i dati comunicati lo scorso esercizio in sede di predisposizione dell'Allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per l'anno 2016, aggiornati, laddove possibile, all'esercizio corrente.

Sarà cura degli Uffici amministrativi predisporre l'aggiornamento dei dati relativi ai contributi pluriennali. Gli Uffici legislativi, nell'ambito della propria competenza, disporranno della visione completa dei dati comunicati al sistema GLPS da tutti i centri di responsabilità. Laddove riscontrino la necessità di modificare o integrare alcune delle informazioni richieste, avranno la possibilità di apportare rettifiche ai dati, precisandone le motivazioni nell'apposita sezione commenti.

Gli utenti (UL/CDR) dovranno **completare** l'attività sopra esposta **entro e non oltre il 05/05/2017**. In caso di inadempimento, i dati relativi ai contributi pluriennali saranno pubblicati privi degli aggiornamenti richiesti.

I coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, preve verifiche ed eventuali richieste di rettifiche da proporre agli utenti dell'amministrazione, provvederanno alla **validazione** dei dati relativi ai contributi pluriennali **entro e non oltre il 22/05/2017**.

6. Infasamento e controllo dei dati e nuove modalità operative

Come è noto, l'attività sottostante la predisposizione dei documenti a corredo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, è in continua evoluzione a causa dei miglioramenti espositivi che ogni anno si rendono necessari per ottimizzare la qualità e l'analisi delle informazioni richieste dalla normativa. Negli anni scorsi, infatti, con l'assidua collaborazione degli utenti delle Amministrazioni coinvolte e degli Uffici centrali del bilancio, è stata revisionata la base dati per una più corretta classificazione delle autorizzazioni di spesa pluriennali al fine di distinguere appropriatamente le leggi pluriennali di spesa dai contributi pluriennali.

A seguito di un ulteriore processo di analisi e revisione dei dati inseriti nell'applicativo nel corso delle ultime rilevazioni e tenuto conto delle problematiche segnalate dai vari utenti durante la fase di acquisizione dei dati, è stato ridefinito in maniera puntuale il contenuto dei campi presenti nelle diverse sezioni dei modelli di rilevazione, così come specificato nei precedenti paragrafi 4 e 5

della presente circolare, soprattutto per avere una maggiore completezza e coerenza delle informazioni, in particolar modo contabili.

Le regole di controllo contabile applicate sono riportate nell'allegato 4 della presente circolare,. Si sottolinea che tali regole costituiscono un importante ed utile strumento di lavoro sia per gli utenti delle Amministrazioni, al fine di verificare la qualità dei dati inseriti, e sia per gli Uffici centrali del bilancio, per lo svolgimento della propria attività di controllo.

Al fine di facilitare le attività di acquisizione al sistema GLPS delle nuove autorizzazioni di spesa aventi carattere pluriennale ed avere dunque un quadro complessivo di tutte le disposizioni normative oggetto della presente rilevazione, in fase di apertura del sistema gli utenti troveranno già inserite tutte le informazioni anagrafiche e in parte contabili delle sopramenzionate autorizzazioni.

7. Raccolta delle utenze per l'uso dell'applicativo GLPS

Vista la totale informatizzazione del processo, la puntuale individuazione, profilazione ed abilitazione degli utenti è requisito fondamentale per il corretto utilizzo dell'applicativo GLPS al fine di assicurare il normale svolgimento delle operazioni di acquisizione e validazione dei dati.

E' necessario che si abilitino all'uso dell'applicativo gli Uffici dell'amministrazione di volta in volta coinvolti nella predisposizione e validazione dei diversi documenti richiesti come riepilogato nella tabella 2 riportata nel paragrafo 1 della presente circolare.

Ad ogni buon conto si segnala che per le utenze di tipo OIV, UL, CDR e UCB restano confermati i referenti registrati nella scorsa rilevazione. Pertanto sarà necessario effettuare nuova richiesta di accesso al sistema GLPS solo in caso di sostituzione dei referenti preesistenti o di abilitazione di nuove utenze.

L'abilitazione all'uso dell'applicativo deve essere richiesta compilando in tutte le sue parti il modulo excel allegato in facsimile alla presente circolare (Allegato 5) e scaricabile all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/>, da inviare in formato elettronico **entro e non oltre il 20 marzo 2017** agli indirizzi e-mail helpdesk.dwrgrs@tesoro.it e rgs.lps@mef.gov.it.

La richiesta dovrà pervenire a cura del dirigente responsabile della compilazione dei documenti in parola.

Le utenze saranno operative a far data **dal 03 aprile 2017**.

Eventuali quesiti di carattere tecnico/operativo devono essere inviati all'indirizzo e-mail helpdesk.dwrgrs@tesoro.it. Si segnala, in proposito, l'attivazione di un apposito servizio di help desk attivo dalle ore 08:30 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì ai numeri **(06) 4761-2316, 2070, 2825, 2274**.

All'indirizzo rgs.lps@mef.gov.it saranno inoltrati esclusivamente quesiti di carattere amministrativo o contabile.

* * *

Si confida nella consueta collaborazione delle Amministrazioni e dei coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato